

Capitolato Speciale Tecnico Normativo di Appalto, ai sensi dell'art. 87, comma 2, e dell'art. 32 dell'allegato I.7 del d.lgs. 36/2023, per servizi di "Certificazione del sistema di gestione".

Procedura tramite affidamento diretto, su piattaforma telematica MePA di Consip, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023, comma 1.b.

CUP: D55F21001670006 (relativo ai soli corrispettivi per l'anno 2024)

Premessa

Con la presente si formula una richiesta di offerta tramite procedura in affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023, quale nuova disciplina della materia di appalti redatta in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", della L.R. Toscana 38/2007 recante "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e del Regolamento emanato con DPGR Toscana n. 30/R del 27/05/2008, nelle modalità sotto indicate, per l'esecuzione della prestazione in oggetto e meglio descritta in seguito ed in specifico agli articoli 1 e 2.

Tutte le norme, le condizioni e disposizioni contenute nel presente Capitolato di Appalto sono oggetto di accettazione senza condizioni o riserva alcuna da parte dell'operatore economico; l'Operatore Economico (O.E.), con l'atto di presentazione della offerta sul sistema telematico MePA, accetta tale vincolo ed il presente documento dovrà essere reso firmato digitalmente dall'Operatore Aggiudicatario dell'Appalto per presa visione ed accettazione integrale ed incondizionata dei contenuti dello stesso.

Art. 1 - Oggetto dell'affidamento

Oggetto dell'affidamento sono **servizi specialistici professionali per la certificazione del sistema di gestione** che la Società DNV Business Assurance Italy Srl (di seguito denominata anche DNV) o una entità legale del Gruppo DNV dovrà fornire alla Stazione Appaltante Agenzia Regionale di Sanità Toscana (di seguito denominata anche ARS) durante il periodo di vigenza del contratto tra le parti, a partire dal corrente anno 2024, per la durata di tre anni di validità del certificato.

Il valore dell'offerta economica presentata sul sistema MePA dall'OE s' intende quindi calcolata sulla base dell'importo stimato dell'appalto di cui al successivo **art. 3 – Importo**.

Art.2 - Descrizione del servizio

Oggetto della certificazione è l'attività istituzionale svolta da ARS, vale a dire *"la progettazione ed erogazione di servizi di consulenza e ricerca per il sistema sanitario della Regione Toscana"*, secondo le seguenti specifiche:

Elenco dei siti da certificare

Nome e indirizzo del sito	Funzione centrale	Schema	Codici di settore/ Categoria prodotto	Numero di addetti	Scopo del sito
ARS – Agenzia Regionale di Sanità Toscana Via Pietro Dazzi,1, 50141 Firenze (Firenze) Italy	Si	ISO/IEC 27001:2022	EA 35: NACE 74.87	24	Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza e ricerca per il sistema sanitario della Regione Toscana

Schema e accreditamento

Schema e Accreditemento	Integrato	Organismo Accreditato*
ISO/IEC 27001:2022 & ACCREDIA	No	La ragione sociale DNV titolare dell'accREDITAMENTO/degli accREDITAMENTI pertinenti. ACCREDIA: DNV Business Assurance Italy S.r.l.: Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy

* L'Organismo Accreditato è responsabile della valutazione periodica della conformità operativa, finanziaria e legale di DNV ai requisiti di accreditamento applicabili.

Art. 2.1 - CCNL di riferimento

Ai sensi dell'Art. 11, comma 2, d.lgs. 36/2023, questa Stazione Appaltante specifica che il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nel servizio oggetto dell'Appalto presso l'OE è il *"CCNL del Terziario*

Distribuzione e Servizi”. Ai sensi dell’Art. 11, comma 3, d.lgs. 36/2023 resta ferma per l’OE il diritto di poter indicare nella documentazione caricata sulla piattaforma MePA a corredo della propria offerta un differente Contratto Collettivo applicato “...purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante...”, come confermato e dettagliato operativamente dalla Nota Illustrativa ANAC n. 1/2023.

Art. 3 - Importo

L’importo stimato per l’appalto del servizio di cui al presente Capitolato, che costituisce la base d’asta e che costituisce il limite superiore dell’offerta economica dell’OE, ammonta ad **€ 8.950,00**, oltre iva. L’importo messo a base d’asta si intende inoltre comprensivo di ogni altro onere (ad esempio imposta di bollo), anche derivanti da obblighi di legge, relativi alla prestazione oggetto del presente affidamento e che l’operatore economico dovrà attentamente e preventivamente considerare prima di formulare l’offerta.

Tale importo è calcolato in base al seguente cronoprogramma per gli anni 2024-2026:

Anno	Descrizione del Servizio	Schema	Onsite Giornate di Audit	Corrispettivo (€)	Spese di viaggio vitto e alloggio (€)	Totale annuale (€)
2024	Audit Documentale e Visita Iniziale	ISO/IEC 27001:2022	1,5	1.725,00	400,00	2.125,00
2024	Audit Iniziale	ISO/IEC 27001:2022	2,5	2.875,00		2.875,00
2025	Audit Periodico P1	ISO/IEC 27001:2022	1,5	1.725,00	250,00	1.975,00
2026	Audit Periodico P2	ISO/IEC 27001:2022	1,5	1.725,00	250,00	1.975,00
						8.950,00

Ai sensi dell’articolo 108, comma 9, D.Lgs. 36/2023 trattandosi l’Appalto in oggetto di servizi di natura intellettuale, non devono essere specificati nella presentazione della offerta dall’OE i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81/2008, nell’ambito della presentazione dell’offerta non è necessario redigere e consegnare il DUVRI, in quanto non si ravvisano nell’espletamento delle attività oggetto del presente Appalto rischi da interferenza. Conseguentemente, i costi per la sicurezza sono quantificabili in € 0.

Art. 3.1 - Clausola di revisione dei prezzi

Preso atto che, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 36/2023 “Revisione prezzi”, è previsto che “...nei documenti di gara delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi...”, questa Stazione Appaltante prevede che trascorsi 12 mesi dall’avvio delle prestazioni contrattuali l’Operatore Economico affidatario del servizio all’eventuale verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dei servizi in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo possa proporre documentata istanza al sottoscritto RUP di attivare la clausola di revisione dei prezzi. La clausola non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto ed opera nella misura dell’80 per cento della variazione determinata stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra si utilizzeranno gli indici sintetici elaborati dall’ISTAT dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie (art. 60 comma 3 del D.lgs. 36/2023). Per la componente riferite alla voce “costo del personale” si darà luogo a revisione prezzi unicamente nel caso di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di riferimento o in ogni caso di modifiche normative e/o contrattuali che comportino aumento dei costi del lavoro.

In merito si rappresenta che tra le possibili ipotesi di applicazione per procedere dunque a presentare una legittima richiesta revisionale è necessario non solo che il contratto sia “di durata” e che sia trascorso più di 1 anno dalla sua sottoscrizione ma che altresì la natura dello stesso non venga alterata, ovvero non si azzeri il rischio d’impresa ma siano mantenuti garantiti gli standard qualitativi delle prestazioni (ex-pluribus sentenza Cons. Stato n. 1980/2019), oltre a dover essere la parte richiedente a comprovare tanto le circostanze sopravvenute quanto – e soprattutto - dimostrare l’ammontare dello scostamento di costi fra quelli previsti nel progetto di partecipazione alla gara (rectius offerti dall’aggiudicataria) rispetto a quelli che la medesima deve invece fare fronte in conseguenza di aumenti intervenuti nella struttura dei costi. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Art. 3.2 - Intervento Consip o Soggetto Aggregatore

Qualora nel periodo contrattuale sopra indicato intervenga l’attivazione di contratto o convenzione Consip S.p.A., o di altro soggetto aggregatore di cui all’art. 9, comma 1, del D.L. n. 66/2014, o di centrale regionale di committenza di cui all’art. 1, comma

455, della legge n. 296/2006, avente ad oggetto i medesimi servizi che costituiscono la prestazione, l'Agenzia Regionale di Sanità avrà diritto a recedere anticipatamente dal contratto, con comunicazione PEC da inviare con almeno 30 giorni solari di anticipo alla Ditta, in conformità con quanto stabilito dalla normativa statale e regionale in materia di convenzioni e contratti stipulati da soggetti aggregatori e da centrali di committenza. La Ditta avrà in tal caso diritto al pagamento esclusivamente delle attività svolte a regola d'arte sino al momento della data di eventuale disdetta contrattuale senza alcun ulteriore indennizzo; l'Appaltatore in tal caso rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Art. 4 - Oneri tributari e spese contrattuali

I corrispettivi del presente affidamento, di cui all'art. 3, sono soggetti alle disposizioni del DPR 633/1972 per quanto concerne l'IVA che è a carico dell'amministrazione; ogni altra eventuale spesa connessa all'affidamento è a carico del contraente.

Il contratto di cui all'art. 13 è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131/1986 e art. 1, lettera b) della Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo. Tutti gli oneri e le spese, compreso quelle di imposta di bollo, saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

Ai sensi dell'art. 61 "Spese contrattuali" della LR 38/2007, tutte le spese inerenti gli atti amministrativi di gara sono a carico dell'operatore economico e pertanto con riferimento al DPR. 131/186 è a carico dell'O.E. affidatario anche l'imposta di bollo, se dovuta ai sensi della tabella A Allegato I.4 d.lgs. 36/2023, sul contratto al momento della stipula.

Art. 5 - Criterio di aggiudicazione

Ai fini dell'affidamento del presente servizio, verrà inserita sulla piattaforma telematica di e-Procurement MePA di Consip una procedura di "Affidamento Diretto", ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. b, d.lgs. 36/2023, invitando a presentare offerta l'Operatore Economico DNV Business Assurance Italy S.r.l., Via Energy Park, 14, Vimercate, MB – 20871.

L'OE potrà inoltrare quesiti relativi alla presente procedura solo tramite la piattaforma MePA e comunque entro e non oltre 2 giorni dalla scadenza per la presentazione dell'offerta, ed ai quali la S.A. risponderà entro il giorno successivo dalla ricezione. L'OE potrà inserire la propria offerta, corredata di tutta la documentazione richiesta, nelle modalità e tempistiche previste ed indicate in piattaforma MePA.

Successivamente alla ricezione dei documenti richiesti dalla Stazione Appaltante (vedasi nel seguito **Art. 7 - Obblighi dell'aggiudicatario**) ed alle verifiche previste da normativa vigente, si procederà alla aggiudicazione ed alla stipula del contratto. Laddove l'O.E. non risulti in possesso dei requisiti necessari, sarà facoltà della stazione appaltante intraprendere una nuova procedura di selezione.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base di asta, indeterminate, condizionate, o offerte parziali. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara.

Art. 6 - Requisiti di partecipazione

L'OE partecipante dovrà, contestualmente alla presentazione dell'offerta, dichiarare di essere in possesso dei Requisiti di ordine generale di cui al Capo II (Art. da 94 a 100) del Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023), consapevoli delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Tale dichiarazione sarà inserita sulla piattaforma MePA e dovrà essere allegata all'offerta in risposta al bando di gara. In caso di affidamento e successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti a tal fine dichiarati interverrà la risoluzione del contratto e/o dell'ordinativo emesso, con il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; sarà inoltre applicata una penale del 10% del valore del contratto.

Art. 7 - Obblighi dell'aggiudicatario

L'operatore economico individuato, prima dell'affidamento del servizio, sarà obbligato a fornire in fase di presentazione della offerta economica attraverso la piattaforma telematica MePA, la seguente documentazione:

- dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II (Art. da 94 a 100) del Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023);
- dichiarazione "tracciabilità dei flussi finanziari" ex. Art. 3 Legge n. 136/2010;
- nominativo del referente contrattuale nominato dall'Operatore Economico, con email e numero di telefono per eventuali contatti diretti;
- dichiarazione documentate esperienze pregresse e competenze;
- offerta economica;

Laddove l'O.E. non fornisca ad ARS la documentazione richiesta entro il termine previsto, sarà facoltà della stazione appaltante intraprendere una nuova procedura di affidamento.

L'aggiudicatario:

- è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione dello stesso;
- garantisce la continuità del servizio in ogni circostanza, assicurando personale quantitativamente e qualitativamente adeguato alle necessità di cui al presente appalto;
- garantisce in tutti i giorni lavorativi la disponibilità per assistenza telefonica o mediante posta elettronica relativa a tutti i servizi oggetto del presente appalto;
- mantiene opportuni contatti con i dipendenti dell'Amministrazione, al fine di verificare il buon andamento dei servizi, riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla gestione delle risorse umane occupate nelle attività oggetto del contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di danni arrecati eventualmente al suddetto personale;
- si impegna a rispettare tutti gli obblighi di legge, regolamenti, contratti collettivi di lavoro in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore della stessa;
- si impegna a mantenere indenne ARS in relazione ad ogni qualsivoglia pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati;
- ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso;
- è obbligato a comunicare tempestivamente ad ARS ogni modificazione intervenuta negli aspetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
- è obbligato ad adoperare personale adatto alla gestione dei servizi oggetto dell'appalto; dovrà provvedere all'aggiornamento necessario del proprio personale che verrà impiegato per lo svolgimento delle suddette attività, anche in materia di trattamento dei dati, ai sensi della vigente normativa in materia.

Art. 7.1 - Obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali

L'Impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Impresa aggiudicataria è obbligata altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

Art. 7.2 - Obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori

L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad ottemperare alle norme minime di sicurezza e di salute di cui al D. Lgs. 81/2008.

Art. 7.3 - Obblighi relativi al personale adibito al servizio

L'Impresa aggiudicataria deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

L'Impresa aggiudicataria ed il personale da essa dipendente, eventualmente operativo anche solo occasionalmente presso questa Amministrazione, dovranno attenersi e rispettare tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Committente per il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il personale dell'impresa aggiudicataria. L'Impresa aggiudicataria dovrà garantire per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell'anno, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio, provvedendo ad eventuali assenze mediante una immediata sostituzione con personale adeguatamente formato onde non creare disservizi.

Nel caso in cui la valutazione del rischio dell'impresa aggiudicataria preveda l'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al già richiamato D. Lgs. 81/2008.

Art. 7.4 - Sicurezza nell'esecuzione dell'appalto

È onere dell'impresa appaltatrice tenere conto, in sede di predisposizione dell'offerta, dei costi relativi alla sicurezza, nonché adottare, nelle proprie sedi aziendali, tutte le misure previste dalla normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. Si precisa

che i costi sopra menzionati sono quelli derivanti dai rischi propri dell'attività d'impresa. Nel presente appalto non sussiste l'esistenza di "interferenza", da intendersi come circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Ne consegue pertanto l'inesistenza dell'obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

Art. 7.5 - Riservatezza

L'Impresa è tenuta ad assicurare la tutela dei dati personali secondo il vigente Codice Privacy. L'impresa garantisce che il trattamento dei dati personali di ARS sia effettuato per i soli fini legati alla gestione del presente contratto, che siano adottate le misure di sicurezza prescritte nel Codice Privacy per i dati personali.

È fatto divieto all'appaltatore di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e di qualsiasi altro genere e così pure di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l'Amministrazione. L'appaltatore è tenuto pertanto ad adottare, nell'ambito della sua organizzazione le opportune disposizioni e necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché dai terzi estranei.

Art. 7.6 - Comunicazione

L'Impresa ha l'obbligo di comunicare ad ARS ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente all'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto.

Qualora il rispetto dei termini stabiliti per la consegna non sia possibile, per documentate cause di forza maggiore o per cause eccezionali comunque non imputabili all'aggiudicatario, quest'ultimo dovrà sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione ad ARS che ha effettuato l'ordinazione mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di dare corso all'esecuzione del servizio e per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità.

ARS, compiute le valutazioni di competenza, comunica all'aggiudicatario le sue insindacabili decisioni, anche in merito all'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 8.

L'Impresa ha altresì l'obbligo di comunicare ad ARS il responsabile della gestione del contratto e il conto corrente bancario/postale ai fini della tracciabilità dei pagamenti in osservanza alla legge n. 136/2010 e smi.

L'ARS è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dipendente della ditta aggiudicataria durante l'esecuzione del servizio, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo del servizio.

Art. 8 - Responsabilità e penali

L'aggiudicatario sarà responsabile del corretto espletamento di ogni prestazione indicata nel presente "Capitolato Tecnico". Di conseguenza lo stesso garantisce la totale copertura di eventuali danni arrecati direttamente o indirettamente all'Ente che derivino dalla mancata, inadeguata o ritardata effettuazione degli adempimenti previsti.

Nel caso in cui ARS riscontri inadempienze nell'esecuzione del contratto, provvede a contestare per scritto all'affidatario le suddette inadempienze, con l'obbligo da parte dello stesso di provvedere all'esecuzione in conformità a quanto pattuito entro 24 ore dal ricevimento della contestazione scritta (o nei diversi termini eventualmente segnalati da ARS), oppure di presentare le eventuali controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione.

La contestazione potrà riguardare il mancato o l'inesatto adempimento nel caso di:

- mancata o ritardata esecuzione delle attività;
- non conformità delle prestazioni (in termini qualitativi e quantitativi) rispetto a quanto pattuito con ARS.

Nel caso in cui l'affidatario non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è a sé imputabile, ARS provvederà ad applicare le penali nella misura di seguito indicata:

- in caso di ritardo nell'esecuzione degli interventi: un importo pari all'1 per mille del complessivo importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze stabilite e/o programmate;

- in caso di non conformità degli interventi eseguiti dall'affidatario, ovvero a quanto di volta in volta stabilito in accordo tra ARS ed aggiudicatario: un importo pari all'1 per mille dell'importo contrattuale complessivo per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze stabilite e/o programmate

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di ARS ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto di ARS di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Qualora, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'affidatario rispetto alle previsioni del presente contratto, questa Amministrazione procede alla Risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 36/2023.

Qualora inoltre l'ammontare delle penali superi il 10% dell'importo del contratto, ARS potrà risolvere il contratto stesso. Non sarà motivo di applicazione di penalità lo slittamento delle azioni espressamente concordate ed autorizzate da ARS ed il ritardo per cause di forza maggiore non imputabili all'Appaltatore; in quest'ultimo caso, l'Appaltatore dovrà tempestivamente notificare ed argomentare tale circostanza ad ARS, per iscritto inviando PEC all'indirizzo istituzionale ars@postacert.toscana.it.

Resta inteso che l'importo della penale non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il diritto di ARS a pretendere il risarcimento di ulteriori danni.

Art. 9 - Durata dell'appalto

L'appalto avrà durata di tre anni, corrispondenti alla durata di validità del certificato, a partire dal corrente anno 2024 e non prevede taciti rinnovi.

Si richiama inoltre quanto definito all'art. 3.2 del presente Capitolato che qualora nel periodo contrattuale sopra indicato intervenga l'attivazione di contratto o convenzione Consip S.p.A., o di altro soggetto aggregatore di cui all'art. 9, comma 1, del D.L. n. 66/2014, o di centrale regionale di committenza di cui all'art. 1, comma 455, della legge n. 296/2006, avente ad oggetto i medesimi servizi che costituiscono la prestazione, l'Agenzia Regionale di Sanità avrà diritto a recedere anticipatamente dal contratto, in conformità con quanto stabilito dalla normativa statale e regionale in materia di convenzioni e contratti stipulati da soggetti aggregatori e da centrali di committenza.

Art. 10 - Subappalto

È ammesso il subappalto secondo le modalità stabilite nell'art. 119 del d.lgs. 36/2023. Il subappalto è sottoposto al consenso dell'Amministrazione subordinato alla verifica del possesso in capo al/i subappaltatore/i delle certificazioni e dei requisiti di legge. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- l'appaltatore è tenuto ad indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
- l'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- con il deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti di cui agli articoli da 94 a 100 del d.lgs. 36/2023.

Art. 11 - Esecuzione anticipata del contratto

L'esecuzione anticipata del contratto è ammessa esclusivamente nei casi previsti nei casi di cui all'art. 50, comma 6, ed all'art. 17 comma 8 del d.lgs. 36/2023. In tal caso l'appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del RUP.

Art. 12 - Cessione del contratto o del credito

È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere tutto o in parte ed a qualsiasi titolo il servizio in oggetto del contratto a pena di risoluzione in danno del contratto medesimo.

La cessione del credito derivante dall'esecuzione della fornitura in oggetto, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio (art. 69 e 70 R.D. 2440/1923), è subordinata alla notifica alla Amministrazione ed all'adozione di specifico atto recettizio.

In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il rapporto contrattuale.

Art. 13 - Stipula del contratto

L'impresa resta impegnata alla stipula sin dal momento della presentazione dell'offerta mentre l'Amministrazione resta impegnata dal momento dell'approvazione dell'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 56 comma 3 della L.R. 38/2007. Il contratto derivante dall'aggiudicazione sarà stipulato mediante scrittura privata tra le parti, ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, **mediante lettera d'ordine da restituire controfirmata per accettazione dall'Impresa o documento di stipula generato automaticamente dalla Piattaforma MePA.**

Art. 14 - Referente per l'esecuzione del contratto

L'O.E., in fase di partecipazione alla procedura telematica su MePA, è tenuto a designare e comunicare il proprio Referente al quale l'Amministrazione potrà rivolgersi per qualunque tipo di necessità. Tutte le comunicazioni saranno trasmesse al referente e si intenderanno come validamente effettuate all'O.E. ai sensi e per gli effetti di legge.

Il Referente dovrà garantire la sua reperibilità durante il consueto orario di lavoro nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.

L'O.E. ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al sottoscritto RUP i nominativi di eventuali ulteriori soggetti incaricati di risolvere specifiche problematiche o eventuali variazioni nel nominativo del Referente dell'OE per l'esecuzione del contratto.

Art. 15 - Trasparenza

L'Appaltatore, espressamente ed irrevocabilmente:

1. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della gara di cui al presente capitolato;
2. si obbliga ad informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto, con finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
3. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altre utilità finalizzata a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione della presente fornitura, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
4. dichiara, con riferimento alla presente gara, di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990 e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
5. si obbliga al rispetto delle misure di Trasparenza e Anticorruzione in vigore nell'Ente al momento dell'esecuzione del contratto, nonché al rispetto degli obblighi previsti nel Codice di comportamento dei dipendenti di ARS.

Qualora non risultasse veritiera anche una sola delle dichiarazioni di cui ai punti 1 e 5, ovvero il fornitore non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del fornitore con facoltà, per l'Amministrazione, di incamerare la cauzione prestata.

Art. 16 – Fatturazione e informazioni varie

Il corrispettivo contrattuale complessivo è determinato dall'offerta economica dell'affidatario. L'importo sarà corrisposto annualmente dietro presentazione di apposite fatture elettroniche e corretto espletamento delle attività previste dal cronoprogramma indicato al precedente Art. 3 – Importo.

Le fatture elettroniche dovranno riportare il codice CIG, obbligatorio ai sensi dell'art. 25 del DL 66/2014, generato dalla Piattaforma MePA al momento dell'aggiudicazione.

Per i soli corrispettivi relativi all'anno 2024, le fatture elettroniche dovranno contenere obbligatoriamente anche l'apposito codice CUP indicato in oggetto: D55F21001670006.

Gli Uffici Amministrativi di ARS provvederanno, ai fini del pagamento delle prestazioni, alla verifica di regolare svolgimento del servizio.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate ad **Agenzia Regionale di Sanità della Toscana, codice fiscale e partita iva 04992010480 Codice Univoco ufficio UFQB9V**, secondo i dettagli riportati all'indirizzo <https://www.ars.toscana.it/agenzia/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/fatturazione-elettronica.html>

Il regime dello "split payment" di cui all'art 17-ter del DPR 633/72 si applica ad A.R.S. in quanto rientra nel novero degli Enti indicati dalla suddetta norma.

TEMPI DI PAGAMENTO: 30 Giorni Data Ricevimento Fattura.

Il pagamento della fattura è soggetto a verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva e pertanto a tal fine A.R.S. provvederà a richiedere on line il DURC all'autorità competente; il termine per il pagamento è sospeso dalla data della richiesta di accertamento fino alla ricezione del DURC; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'operatore economico per detto periodo di sospensione dei termini. In caso di irregolarità contributiva, ARS procederà così come previsto dalla normativa in materia. ARS comunque non risponde dei ritardi di pagamento rispetto ai termini pattuiti dovuti a ritardo di rilascio del DURC da parte dei competenti uffici.

Il presente affidamento è soggetto inoltre alle seguenti condizioni generali:

- il pagamento avverrà tramite bonifico bancario sulle coordinate IBAN del conto dichiarato. Il ritardo da parte della ditta della comunicazione della dichiarazione dati per la tracciabilità finanziaria può comportare ritardo dei tempi di pagamento, ritardo NON imputabile ad ARS;
- essendo ARS un Ente Pubblico, non è possibile la cessione di crediti senza la preventiva autorizzazione scritta da parte di ARS rilasciata in seguito alla specifica notifica via PEC della richiesta da parte dell'operatore economico;
- la procedura della fatturazione con IVA in sospensione NON è applicabile nei confronti del ns. Ente poiché ARS non rientra fra i soggetti individuati dal comma 5 dell'art. 6 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 per i quali l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile all'atto del pagamento dei corrispettivi;
- i dati forniti dall'operatore economico saranno utilizzati esclusivamente per gestire questo rapporto e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati; pertanto l'Agenzia potrà effettuare verifiche presso i competenti uffici, senza necessità di ulteriori comunicazioni all'operatore economico;
- sull'importo imponibile di ciascuna fattura emessa dovrà essere operata una ritenuta dello 0,5%, ai sensi dell'art. 11 comma 6 d.lgs. 36/2023, tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Della decurtazione suddetta deve esserne dato atto nel campo descrittivo della fattura medesima. Nell'ultima fattura emessa in relazione a tutte le prestazioni richieste in esecuzione del Contratto in oggetto tra le parti, dovrà essere riportata la somma delle decurtazioni fino ad allora operate.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A.1) POSSESSO REQUISITI DI ORDINE GENERALE

La dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale che l'operatore economico deve possedere e rendere all'amministrazione, ai sensi degli articoli da 94 a 100 del D.Lgs. 36/2023 nonché ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d'appalto sarà allegata all'interno del sistema MePA e dovrà essere debitamente compilata e firmata digitalmente unitamente all'offerta economica.

Il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000; pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade solo ed esclusivamente sulla sua responsabilità.

L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta e, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni nei modi previsti.

Si precisa che, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, di cui agli articoli da 94 a 100 del D.Lgs. 36/2023 ed a tal fine dichiarati, interverrà la risoluzione del contratto e/o dell'ordinativo emesso, con il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; sarà inoltre incamerata la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, sarà applicata una penale del 10% del valore del contratto.

A.2) COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di rendere le dichiarazioni finalizzate all'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti alle commesse pubbliche, di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii., l'operatore economico dovrà compilare e firmare digitalmente (da persona munita del potere di rappresentanza) l'apposito modello denominato "Tracciabilità dei flussi finanziari", che sarà inserito sulla piattaforma MePA.

Termine procedimento: il presente procedimento avrà conclusione nel termine di 90 giorni come da prassi e regolamentazione interna prevista dal vigente disciplinare di ARS.

AVVERTENZE

- La presentazione dell'offerta è **VALIDA, IRREVOCABILE ed IMPEGNATIVA per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della medesima** e costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente documento e nei suoi allegati, con rinuncia ad ogni eccezione.

- L'Amministrazione ha comunque facoltà di non procedere all'affidamento qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'affidamento ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico, senza che il soggetto invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo;

Art. 17 - Divieto di Pantouflage, estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e codice etico dell'ARS

L'aggiudicatario del servizio non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di questa Amministrazione che si trovino nella condizione di limitazione temporale alla libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. È nullo il contratto concluso in violazione di quanto sopra previsto. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, la Ditta, con la stipula del contratto, attesta di non aver concluso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti dell'ARS, che hanno esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Agenzia nei propri confronti. L'accertamento della violazione degli obblighi derivanti dal citato art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, è causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale.

Per effetto inoltre di quanto stabilito dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e successive modifiche ed integrazioni apportate dal D.P.R. del 13 giugno 2023, n. 81 ad oggetto "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013", la Ditta è tenuta ad osservare le regole di condotta contenute nei codici di comportamento applicabili al personale di ARS, disponibili sul sito istituzionale www.ars.toscana.it, nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Disposizioni generali - Atti generali - Codici disciplinari e codici di condotta" e si impegna ad estenderne l'osservanza ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta. La violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013, e successive modifiche ed integrazioni apportate dal D.P.R. del 13 giugno 2023, n. 81 ad oggetto "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013", e dal Codice di comportamento dell'ARS costituisce causa di risoluzione del rapporto con ARS.

La Ditta si impegna a rispettare i principi del Codice Etico dell'ARS, consultabile sul sito istituzionale www.ars.toscana.it, nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Disposizioni generali - Atti generali - Codice Etico".

INFORMATIVA AGLI INTERESSATI EX ART. 13 REGOLAMENTO UE N. 679/2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI"

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale. Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 informiamo che i dati personali, che sono raccolti al fine della presentazione dell'offerta, nonché per l'eventuale stipula del contratto, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016. I dati vengono acquisiti ai fini della partecipazione, in particolare ai fini dell'effettuazione dei controlli, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.

A tal fine si fa presente che:

- L'Agenzia regionale di sanità è il titolare del trattamento (dati di contatto: Via P. Dazzi, n. 1 – 50141 Firenze; ars@postacert.toscana.it).
- Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione alla presente procedura e l'eventuale stipula del contratto. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione.
- I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore Risorse Umane, Organizzazione e Bilancio) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
- Gli interessati hanno il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (dpo@ars.toscana.it).
- È inoltre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/4535524>).

Art. 18 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia di Appalti pubblici, ed in particolare al D.Lgs. 36/2023, alla L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” ed al Regolamento Regionale emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008, oltre alle norme del Codice civile e le altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti.

Art. 19 - Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente al presente contratto, ove l'Agenzia sia attore o convenuto resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 20 - Responsabilità del Progetto

Ai fini del presente procedimento ed ai sensi del D.Lgs. 36/2023, art. 15 “Responsabile Unico del Progetto (RUP)”, la persona competente per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione del presente Appalto è il dirigente firmatario del presente Capitolato. Ai sensi dell'art. 114 e degli Allegati I.2 e II.14 il sottoscritto svolge anche le funzioni di RES e DEC del Progetto.

Referente tecnico ARS per il presente affidamento:

Marco Santini

Tel. 335 7757535

e-mail: marco.santini@ars.toscana.it

Il Dirigente

Il RUP, Responsabile del contratto e del progetto

Dott. Fabio Voller (*)

*“Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARS in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D. Lgs n. 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 39/1993.”